

BGer 5P.324/2002 vom 8. September 2003

Bundesgericht, 2003-09-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5P.324_2002

FR: TF 5P.324/2002 du 8 septembre 2003

IT: TF 5P.324/2002 del 8 settembre 2003

Regeste

Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sull'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 129 I 173 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii, 128 II 66 consid. 1).

E. 2.1

La legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell' art. 88 OG ; essa presuppone la capacità di essere parte in giudizio e la qualità di stare in giudizio.

E. 2.2

Secondo l' art. 602 cpv. 1 CC , gli eredi sono proprietari in comune dei beni facenti parte della successione, e solo in comune possono disporre, fatti salvi i diritti di rappresentazione e amministrazione previsti per contratto o per legge. Pertanto, singoli eredi non sono legittimati ad agire in nome e per conto della comunione; soltanto l'insieme dei proprietari in comune, quali litisconsorti necessari, è abilitato a far valere i diritti della comunione ereditaria (DTF 125 III 219 consid. 1a; 121 III 118 consid. 3; 116 Ib 447 consid. 2a; 102 Ia 430 consid. 3 e rinvii), segnatamente esercitando un ricorso di diritto pubblico (DTF 102 Ia 430 consid. 3), un ricorso di diritto amministrativo (116 Ib 447 consid. 2b) o un ricorso per riforma. A parte la possibilità che per conto della comunione ereditaria agisca un rappresentante comune di tutti gli eredi (art. 602 cpv. 3 CC), l'esecutore testamentario (art. 518 CC) o l'amministratore della successione (art. 554 CC), e riservati particolari casi d'urgenza qui senza rilevanza (DTF 125 III 219 consid. 1a, con numerosi rinvii), alla menzionata regola si può derogare solo qualora si debba far valere interessi legittimi nei confronti di uno solo degli eredi: importante è che al processo prendano parte tutti gli interessati, quand'anche non tutti sullo stesso banco (DTF 125 III 219 consid. 2b, con rinvii; quanto precede non vale per liti che riguardano negozi conclusi dalla comunione ereditaria con un singolo erede, v. DTF cit., consid. 2c).

E. 3.1

Nel caso di specie, nessuna delle menzionate eccezioni trova applicazione: il ricorso di diritto pubblico qui in discussione trae infatti origine da un'istanza di sequestro proposta originariamente dalla fu ■A. _____ nei confronti di terze persone del tutto estranee alla comunione ereditaria. Il postulato sequestro è fondato su una pretesa creditoria che la fu A. _____ riteneva di vantare nei confronti delle persone (fisiche e giuridiche) a suo dire

responsabili per un danno patrimoniale in cui ella sarebbe incorsa quale beneficiaria esclusiva del L. _____ Trust (supra, fatti lett. A). Si tratta, in altri termini, di un attivo qualsiasi confluito nella massa ereditaria, ed a tutela del quale possono agire unicamente tutti gli eredi in comune.

E. 3.2

Ora, come esposto in narrativa (supra, fatti lett. D in fine), pur volendo concedere che la comunione ereditaria sia formata dalle tre figlie della fu ■A. _____ - sebbene non sia stato allegato, né tantomeno dimostrato, che il cosiddetto "atto di notorietà" 16 giugno 2003 prodotto dal legale sia equiparabile al certificato ereditario del diritto svizzero richiesto espressamente da questo Tribunale -, è fuori dubbio che una delle tre figlie, D. _____, abbia omesso di attivarsi in un qualsiasi modo, tale da permettere alla comunione ereditaria di subentrare nei diritti e negli obblighi (limitatamente alla presente procedura) che furono della fu A. _____: si è sottratta al legale che patrocinava sua madre, negandogli la procura e le necessarie istruzioni, e non ha nominato un proprio rappresentante. Non risulta neppure che una delle tre coeredi abbia formulato una richiesta intesa a far designare un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC).

E. 3.3

In tali circostanze, il Tribunale federale non può far altro che constatare che la comunione ereditaria subentrata nella vertenza non si è debitamente costituita quale parte ricorrente, ragione per cui le fa difetto la legittimazione attiva. Conseguentemente, il ricorso di diritto pubblico si appalesa inammissibile.

E. 4.1

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Essa va pertanto posta a carico delle tre sorelle che formano la comunione ereditaria fu ■A. _____: va infatti considerato che al momento del decesso della ricorrente, il rimedio di diritto era già pendente, e che dunque la comunione ereditaria è subentrata senz'altro per legge nella posizione della ricorrente. Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorso fosse stato proposto sin dall'inizio unicamente da due delle tre sorelle: in tal caso, solo le due procedenti sarebbero state responsabili per l'imperfetta costituzione di parte, ed avrebbero allora dovuto sopportare la tassa di giustizia (v., implicitamente, sentenza 1P.345/1994, in: RDAT 1995 II 56 149, consid. 4). Quanto alla suddivisione interna della tassa di giustizia, non vi è ragione di discostarsi dalla regola dell'art. 156 cpv. 7 prima frase OG, in virtù della quale essa è ripartita in parti uguali. In effetti, se è vero che ella non ha preso parte in alcun modo alla presente procedura, l'inattività di D. _____ rappresenta pur sempre una concausa importante per la reiezione in ordine del presente ricorso. B. _____, C. _____ e D. _____ rispondono della tassa di giustizia con vincolo di solidarietà, scaturente direttamente dal loro legame quali componenti della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC), senza che sia necessario far capo all' art. 156 cpv. 7 OG .

E. 4.2

Non vengono attribuite ripetibili all'opponente, da un lato poiché non ha dovuto esprimersi sul merito del ricorso, dall'altro perché la sua opposizione alla richiesta di concessione dell'effetto successivo è stata disattesa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.